

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 75

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice BAIO DOSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2001

—————

Istituzione della provincia di Monza e della Brianza

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 5 della Costituzione, che riconosce e promuove le autonomie locali, ha trovato un'applicazione più completa con la legge di riforma delle autonomie locali - legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni - e, più di recente, con il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Questa normativa ha previsto criteri e indirizzi per la creazione di nuove province e ha rilanciato insieme ad altre leggi, quale per esempio la riforma Bassanini e alcune normative settoriali, la funzione e il ruolo dell'istituzione «Provincia», accrescendo e definendo le sue competenze, soprattutto in quei settori che erano stati impoveriti dopo l'istituzione nel 1970 delle Regioni.

La costituenda provincia di Monza e della Brianza presenta tutti i requisiti previsti dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Il territorio della Brianza, infatti, è dotato di una sua unitarietà ed omogeneità storica, sociale, culturale ed economica, distinte dal resto della provincia di Milano. A ciò si aggiunga che l'area della provincia di Monza e della Brianza, così come delimitata dal presente disegno di legge, si presenta particolarmente dinamica, con ampi spazi di sviluppo e con notevoli spazi di espansione. La popolazione è di circa 800.000 residenti e, pur tenendo conto della rilevante diminuzione delle nascite che caratterizza l'intero paese e che non esclude l'area lombarda, essa risulta pur sempre in aumento grazie ad una notevole capacità d'attrazione e di sviluppo e ad un tenore di vita non lontano dall'ottimale.

Particolarmente intenso è lo sviluppo industriale e produttivo con la presenza di forti insediamenti nei settori tradizionali quali il

metalmecanico, il legno, l'alimentare e l'abbigliamento e con punte d'eccellenza nei settori più avanzati dell'elettronica e dell'informatica.

La costituenda provincia è già in grado di offrire ai suoi abitanti notevoli ed attrezzati servizi pubblici, quali presidi ospedalieri e sanitari, il Tribunale, l'ufficio IVA e delle imposte, il comando dei carabinieri, una solida rete scolastica e l'avvio di una nuova presenza dell'Università.

Il capoluogo della provincia è individuato nella città di Monza, che peraltro, per numero di abitanti, è la città non capoluogo di provincia più popolosa d'Italia. Infatti, con oltre 120.000 abitanti, è la terza città della Lombardia, dopo Milano e Brescia. Già questo dato è indicativo della vitalità umana, sociale ed economica di questo centro. Ma al di là del capoluogo, analizzando l'indicatore «popolazione», la provincia di Monza e della Brianza, una volta istituita, andrà a collocarsi nelle prime venti province italiane e, aspetto da non sottovalutare, la sua istituzione non avrà un'incidenza sul bilancio nazionale, vista la preesistenza di servizi di dimensione provinciale.

Il suo tribunale, che ha giurisdizione su 62 comuni con quasi un milione di abitanti, si colloca tra i primi dieci più importanti tribunali d'Italia. Il Comando di gruppo dell'Arma dei Carabinieri, ubicato nella città di Monza, comprende un raggio d'azione di 91 comuni, con oltre 2 milioni di abitanti. Si deve inoltre aggiungere che l'ospedale di Monza, polo universitario della facoltà di Medicina e chirurgia, è tra i più avanzati d'Italia ed è una delle strutture tra le più attrezzate fra quelle esistenti sul territorio nazionale. Nella città che diventerà capoluogo della costituenda provincia sono da tempo

operativi gli uffici delle imposte dirette, l'ufficio del registro, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Società italiana autori ed editori, nonché gli uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) e, unica città in Italia non capoluogo di provincia, un ufficio indipendente dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Accanto alle realtà istituzionali, particolarmente importanti per cogliere l'autonomia provinciale di quest'area lombarda, numerose sono anche le associazioni presenti nella città di Monza e nella Brianza: oltre all'associazione dei commercianti e degli artigiani, esiste, sin dal lontano 1902, l'Associazione degli industriali di Monza e della Brianza. Sono anche presenti quasi tutti gli ordini professionali e, di recente, è stata istituita la Camera penale. Così pure è stata aperta una nuova sede della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la quale, pur abilitata a tutti i servizi di sportello, non è stata dotata di autonomia di gestione calibrata su specifiche esigenze di un'area avanzata industrialmente e con una marcata e crescente vocazione all'esportazione. Altrettanto vivace è l'associazionismo socio-sanitario, educativo, culturale e sportivo. E inserendo l'area brianzola nel contesto lombardo, si coglie come questa è una delle zone con il maggior numero di organizzazioni di volontariato, associazioni, cooperative sociali e fondazioni.

Per quanto riguarda l'istruzione e la formazione, Monza si presenta come il capo-

luogo naturale della Brianza, posto che sul suo territorio sono presenti scuole superiori di ogni tipo, sia statali, sia non statali.

Se la Brianza è conosciuta per la sua vitalità economica, sociale ed umana, non è da meno la sua ricchezza culturale. E' sufficiente ricordare la storia ultramillenaria della città di Monza, che è segnata da un ricco patrimonio architettonico e artistico, espressivo di oltre quattordici secoli. Si spazia dal Duomo longobardo della regina Teodolinda, all'esempio di architettura dell'età dei Comuni, quale è l'Arengario, dalla villa Reale, voluta dall'imperatrice Maria Teresa d'Austria nel 1777 su progetto del Piermarini, al parco cintato più grande d'Europa, che interessa non solo il comune capoluogo, ma si estende in Brianza.

Sono questi, in sintesi, gli aspetti che attestano la sussistenza di tutte le condizioni e di tutti i presupposti previsti dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per l'istituzione della nuova provincia di Monza e della Brianza. Ne deriva quindi la necessità di istituire la nuova provincia, così da rafforzare e potenziare lo sviluppo di questa area e così da rispondere ad un'esigenza delle cittadine e dei cittadini brianzoli. E' un'opportunità richiesta e dovuta ai monzesi e ai brianzoli.

A testimoniare questa vitalità si è recentemente costituita la fondazione Cariplo di Monza e Brianza per migliorare la qualità della vita delle comunità di questo territorio e per rafforzare i legami di solidarietà, stimolando donazioni da parte di privati, aziende ed enti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la provincia di Monza e della Brianza nell'ambito della regione Lombardia, con capoluogo Monza.

2. La provincia di Monza e della Brianza, è costituita dai comuni di: Agrate Brianza, Aicurzio, Albate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Brioso, Brugherio, Burago di Molgora, Cambiogo, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Carugate, Cavenago di Brianza, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Correzzana, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Renate, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate.

Art. 2.

1. La provincia di Milano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla isti-

tuzione della nuova provincia fino all'inse-
diamento degli organi elettivi.

3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provinciale di Monza e della Brianza hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato degli organi della provincia di Milano.

4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Monza e della Brianza, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

Art. 3.

1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Milano e di Monza e della Brianza, ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera *f*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il sentito il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto contenente le misure necessarie a provvedere alla istituzione nella provincia di Monza e della Brianza degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 4.600 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 5.

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Monza e della Brianza per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati all'amministrazione provinciale di Milano, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alla consistenza delle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvederà alla verifica di validità del riparto

provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle due province ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Milano, dei fondi di spettanza della provincia di Monza e della Brianza.

Art. 6.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Milano e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Monza e della Brianza.

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed agli uffici della provincia di Monza e della Brianza a decorrere dalla data del loro insediamento.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo e quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

